




Ministero della Salute

Dipartimento dell'Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Tel. 0659943424 fax. 0659943226

Roma 21 FEB. 2006

- l. I. 8. d. p. / 7026
- Risposta al foglio del 31/1/2006
- l. 450



Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Sassari
Via Cavour 71/b 07100 SASSARI

p.c.,
Agenzia Italiana del Farmaco
Via della Sierra Nevada 60
00144 ROMA
FNOMCeO
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 ROMA

Oggetto: Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.

Con la nota citata a margine, codesto Ordine Provinciale chiede se esistono previsioni normative per lo specifico caso in oggetto.

La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione solo per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili in possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione ed al commercio, farmacie o sostanze confiscate nell'azione di contrasto al traffico illecito.

Lo smaltimento deve avvenire con l'assistenza delle forze di polizia in apposite strutture che abbiano i requisiti (ai soli fini della tutela ambientale) di cui al D.M. Sanità 15/9/1998, ovvero impianti di incenerimento per rifiuti speciali non pericolosi (tra cui i farmaci scaduti).

Il D.P.R. n. 254/2003, art. 2 comma h) elenca i rifiuti sanitari smaltibili per incenerimento negli impianti di cui sopra ed include i farmaci stupefacenti in generale, superando la previsione del precedente D.M. n. 219/2000, secondo cui facevano eccezione i farmaci oppiacei scaduti o inutilizzati che erano considerati rifiuti sanitari pericolosi richiedenti lo smaltimento in impianti di incenerimento appositamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, i cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia, essendo in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente utilizzati, non possono essere assimilati ai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 309/1990.

Considerato che attualmente tali farmaci finiscono probabilmente per la maggior parte nei cassonetti per rifiuti urbani (quindi a discarica), sarebbe opportuno (con l'eventuale aiuto dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i cittadini ad un corretto smaltimento.

A parere di questo Ufficio, tenuto conto che il sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento, i cittadini possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa in carico o scarico da parte del farmacista. Eventualmente, potrebbe essere utile a prevenire abusi rendere tali farmaci inutilizzabili od almeno irriconoscibili rimuovendo etichettature e fogli illustrativi.

Questa Direzione Generale, comunque, si sta impegnando per introdurre una disposizione legislativa che consenta di disciplinare in modo compiuto questa materia.

IL DIRETTORE
(*Dr. Diego Petriccione*)

